



# COMUNE DI ACQUI TERME

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 22 DEL 02/12/2015

### IL SINDACO

**VISTO** il regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza);

**VISTO** il decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);

**VISTO** il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il cui art. 7 istituito un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave;

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte a seguito della sentenza corte costituzionale del 18 luglio 2014 n. 220 – ha emanato una circolare in data 22.07.2014 per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di impostazione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco – precisando che:

1. Il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco , sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;
2. Il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe essere ricondotto alla potestà e degli Enti Locali i materia di pianificazione e di governo del territorio, rispetto alla quale la costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni;

**ATTESO** quindi che l'esercizio di pianificazione, infatti, non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti.

### DATO ATTO:

- Che la ludopatia è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'organizzazione Mondiale della Sanità, come affermato nel preambolo della novella L.R. 18 ottobre 2013 n. 57;
- Che la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione delle sale da gioco, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;

- Che la Corte Costituzionale con sentenza del 18.07.2014 ha altresì riconosciuto ai Comuni “il potere di introdurre limitazioni alla distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'impostazione sia di distanze minime tra queste e i luoghi sensibili, sia di ragionevoli orari di apertura di tali attività”. Nella stessa sentenza la Corte Costituzionale ribadisce che:” E' lo stesso art. 118 della costituzione ad individuare nel Comune il necessario titolare di ogni funzione amministrativa”;
- **PREMESSO** che durante il Consiglio Comunale del 27.11.2013 è stata approvata con voti unanimi e favorevoli la delibera nr. 38 avente per oggetto: “Sostegno delle iniziative istituzionali e politiche utili al controllo e limitazioni al gioco d'azzardo” ;

**CONSIDERATO** che a seguito di DCC 38/2013, il Comune ha aderito al progetto “Io non gioco: una scommessa vincente” che intende rispondere alla necessità di valorizzare e promuovere le azioni di prevenzione dell'insorgenza del gioco d'azzardo problematico e patologico, alla difficoltà di organizzare forme strutturate e scientificamente orientate di cura, riabilitazione e valutazione dell'esito dei trattamenti, fornendo soluzioni sostenibili e realizzabili per fronteggiare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico affrontando il problema sotto diversi punti di vista e proponendo strategie e modelli di interventi per ognuna delle seguenti aree:

- Prevenzione: attraverso interventi diretti all'interno degli Istituti Scolastici Secondari superiori di Alessandria ed Acqui Terme;
- Informazione: attraverso la formazione di un gruppo di studenti selezionato per avviare la Peer Education (educazione tra pari);
- Sostegno psicologico: creazione di uno Sportello d'ascolto specializzato in un luogo diverso dal Ser.T che possa essere considerato nucleo centrale della Rete dai diversi attori in campo per i giocatori e per le famiglie; attivazione di un gruppo di supporto per i giocatori ed i loro familiari;
- Sostegno sociale e legale: attraverso i servizi e l'aggiunta di uno Sportello d'Ascolto Legale per poter fronteggiare le problematiche pratiche a cui tale patologia si accompagna in termini economici e legali
- Stesura e diffusione di linee di indirizzo scientificamente orientate in grado di fornire strategie per l'attivazione di azioni di prevenzione selettiva, per la diagnosi precoce dei fattori di rischio in giovane età e più in generale dei comportamenti di gioco problematici; format per l'attivazione di campagne informative rivolte in particolare ai giovani, genitori ed insegnanti;

**PRESO ATTO** di tali conclusioni, si ribadisce la necessità e l'importanza, per la Polizia Locale di vigilare costantemente sull'ordinanza;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che l'autorità sindacale possa emanare atti inerenti la salute pubblica e l'igiene;

## **ORDINA**

1. È vietata, dall'entrata in vigore dalla presente ordinanza sindacale, l'apertura di sale da gioco e l'installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici, commerciali, tabelle speciali, ecc. che siano ubicati in un raggio di 400 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
2. Di stabilire l'orario di aperture delle sale da gioco:
  - Dalle ore 10.00      alle ore 23.00

Per la violazione al presente provvedimento si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalla legge, nonché la chiusura della sala da gioco, ovvero la chiusura degli apparecchi per il gioco lecito, mediante sigilli.

Gli agenti e ufficiali della Polizia Locale e delle Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

## **DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza sarà pubblicato all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme ed inoltrato alle forze di polizia presenti sul territorio comunale;

## **COMUNICA CHE**

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR del Piemonte, da parte degli aventi interesse, entro 60 gg della pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**  
**Bertero Enrico**





## COMUNE DI ACQUI TERME PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 25 DEL 18/12/2015

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che nell'Ordinanza Sindacale nr. 22/2015 avente per oggetto: "Disposizioni per l'apertura di sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installati apparecchiature per il gioco finalizzato alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e per la prevenzione della ludopatia" è stata citata nel preambolo erroneamente la L.R. nr. 57/2013;

**RITENUTO** pertanto opportuno rettificare la L.R.57/2013 individuando quella corretta nella L.R. nr.1 del 5/2/2014 art. 7;

### ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate:

1. **LA RETTIFICA** della L.R. 57/2013 nell'ordinanza n. 22 del 02.12.2015 individuando quella corretta nella L.R. 1 del 5/2/2014 art. 7;
1. **LA CONFERMA** dell'ordinanza n. 22/2015 in tutte le altre sue parti.

### AVVERTE

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme

IL SINDACO  
Enrico Bertero

